

STATUTO ACCADEMIA INTERNAZIONALE S. RITA

Premessa:

Il 22 Maggio del 1968, nel giorno di Santa Rita, tre artisti Torinesi si sono riuniti per far nascere una realtà innovativa di quell'epoca: una libera Accademia. Libera Accademia che vedrà la luce legale soltanto il 5 Novembre del 1981, presso lo studio Notarile La Placa di Torino. Sino a quel momento, le Accademia sono state sinonimo di selezione e rigore comportamentale, atteggiamenti in antitesi con lo spirito libero, fraterno e partecipativo dell'Arte. Lo spirito di quei tre artisti, condotti dal Maestro Armando Farina, mio padre, è rimasto indomito sino ad oggi e ci viene trasmesso attraverso questo Statuto che noi accogliamo come lo staffettista accoglie il testimonio lasciato dal suo compagno di corsa. Ad Armando, Presidente ad Honorem ora et semper, e ai suoi compagni di corsa Ettore Della Savina e Giuseppe Ruscitti, mi sento in dovere di esprimere la mia profonda gratitudine e prometter loro che faremo ogni sforzo per far sì che la loro vita non sia stata spesa inutilmente. Giuseppe Farina

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

1.1. L'Associazione Culturale avente la qualifica di Ente di Terzo Settore, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata "ACCADEMIA INTERNAZIONALE S. RITA – ETS", di seguito denominata "Accademia", è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

1.2. La denominazione dell'Accademia potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli, mantenendo gli stessi loghi dell'Accademia Internazionale S. Rita – sede di Roma che di fatto cede ogni diritto alla costituenda ETS.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Roma in Via Vincenzo Petra, 151 - 00126 e sede operativa in Roma in Via Osteria di Dragoncello, 12 – 00126 .

2.2. Il domicilio dei soci consiglieri, per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal Registro dei Soci Consiglieri. Il domicilio degli associati o dei destinatari dei programmi, per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto all'Associazione, è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica ed è riportato nel libro soci dell'Accademia.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata dell'Accademia è illimitata.

Articolo 4 - Attività

4.1. L' Accademia esercita in via stabile e principale un'attività culturale, sociale e di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei soci amministratori, dei soci lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività, intenti a praticare le proprie attività nello spirito dell'umana comprensione e del rispetto di ogni forma di vita.

4.2. L'Accademia, in particolare, nel rispetto di quanto previsto alla lettera l) dell'art. 2 del

d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto dell'attuazione di interventi di peer education e di programmi artistici, teatrali, culturali e sociali da realizzare per il contrasto al disagio sociale e alla povertà educativa minorile, ed in particolare, quale Soggetto Attuatore, quelli previsti dal protocollo d'intesa stipulato in data 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a., unitamente alle linee guida del Ministero dell'Istruzione in merito ad interventi di teatro in classe, educazione artistica ed educazione dello spettatore, sostegno agli sportelli d'ascolto scolastici, con cui sono state definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa minorile e sono stati individuati i soggetti abilitati a presentare i progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi; con tale protocollo, sono state altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nello specifico l'Accademia si prefigge di attuare programmi di progetti di corsi e laboratori di teatro per minori gratuiti o a pagamento, di progetti di corsi e laboratori teatrali per adulti, in particolar modo per insegnanti e docenti, di corsi e laboratori di arti figurative per minori gratuiti o a pagamento, di corsi e laboratori di arti figurative per adulti, gratuiti o a pagamento, in particolar modo per docenti e insegnanti, di corsi e laboratori di formazione professionale, gratuiti o a pagamento, per artisti e maestranze del mondo delle arti performative e figurative, in particolar modo per giovani in drop out scolastico e giovani neo diplomati disoccupati, di produzioni teatrali di "teatro per bambini e famiglie", di produzioni teatrali di "teatro innovativo e contemporaneo", di produzioni di opere di arti figurative, scenografiche, letterarie e musicali, di produzioni di brevetti volti a migliorare e a innovare il lavoro dello spettacolo dal vivo, delle arti figurative, letterarie e musicali, di progetti di animazione territoriale e di nuova educazione outdoor, di progetti di attuazione di centri di aggregamento giovanili, di palazzetti e residenze delle arti, di centri estivi per famiglie, di progetti volti a ridurre le condizioni di marginalità e di esclusione sociale delle persone e delle famiglie nelle periferie riconducibili ad approcci di eco-quartieri, città resilienti, 'città dei 15 minuti' e ogni altra misura e iniziativa sinora non indicata, in ambito artistico-culturale, incline al "Piano di ricostruzione nazionale" indicato da ASviS con particolare riferimento alle attività del terzo settore.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale l'Accademia nomina un Direttore di Programmi o Direttore Artistico, il quale determina, previa autorizzazione dell'organo amministrativo e dell'assemblea dei soci, in via stabile e principale, un'attività socio-economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate. L'Accademia inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse, in modo particolare la compravendita di opere letterarie e relative opere accessorie, di spettacoli dal vivo in particolare per le utenze scolastiche e relative opere accessorie, di opere di arti figurative e relative opere accessorie, di prodotti di artigianato culturale e relative opere accessorie, la progettazione di fundraising e di promo sponsorizzazioni, la partecipazione libera a bandi e concorsi volti a determinare l'attuazione dell'oggetto sociale, l'erogazione e la somministrazione di cibi e bevande, la gestione di centri culturali, teatri, cinema, centri sportivi e ricreativi, lidi, parchi pubblici e privati, musei pubblici e privati. Le attività accessorie sono determinate dal Direttore dei Programmi o Direttore Artistico, previa autorizzazione dell'organo Amministrativo.

L'Accademia potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Le attività sociali e accessorie, di cui ampia espressione sono elencate nel presente paragrafo, sono esercitate dall'Accademia in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i

relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società. E' espressamente escluso che l'Accademia possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci. L'Accademia intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per gli Enti del terzo Settore, in particolare per le Associazioni ETS che operano nel settore in oggetto.

Titolo II

Adesione e Nomenclatura dei soci - Diritti dei soci – Quote societarie e associative– Lavoro nell'Accademia e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5 – Adesione associativa - Quote societarie - Quote associative

-Nomenclatura dei soci

5.1. L'Accademia è libera, indipendente, apolitica, apartitica e, pur rispettando ogni fede e credo religioso non precludendone diritti di qualsivoglia appartenenza, aconfessionale, consente l'adesione ad ogni libero cittadino, che abbia nel proprio spirito le stesse finalità ed intenzioni espresse nell'oggetto dell'Accademia. Ne può far parte previa presentazione di richiesta di Iscrizione che, dopo aver preso visione dell'esistenza dei requisiti previsti, citati nel successivo articolo, viene accettata incondizionatamente dal Direttivo.

5.2. Ogni libero cittadino può far richiesta di iscrizione all'Associazione e diventare a tutti gli effetti socio ordinario o destinatario dei programmi. La richiesta è personale e trasferibile al contempo, in caso di rappresentazione di persone minorenni o inferme.

Requisiti necessari per accogliere la domanda di iscrizione sono:

- essere cittadino italiano e/o cittadino in attesa di regolare cittadinanza italiana;
- non avere pendenze penali di nessun tipo;
- accogliere gli articoli del presente statuto e rispettarli;
- avere passione e rispetto per l'arte in generale;
- accogliere e rispettare l'oggetto sociale dell'Accademia.

5.3. I soci si distinguono in:

- soci lavoratori;
- soci finanziatori;
- soci ordinari o destinatari dei programmi.

I soci lavoratori sono coloro che dedicano la propria attività lavorativa al raggiungimento degli scopi associativi di Accademia. Essi compongono l'organo di amministrazione dell'Accademia o Consiglio Direttivo, prendono parte a tutte le decisioni associative, versano una quota associativa di € 500.00 (Cinquecento/00) ovvero pari a una quota non superiore al 5% del compenso lordo annuo percepito in Accademia. I soci Finanziatori e i soci ordinari o destinatari dei programmi hanno pari diritti, compongono l'assemblea generale dell'Accademia, prendono parte attiva ai programmi loro destinati, versano entro ogni 5 Novembre la quota associativa. I soci finanziatori hanno diritto a partecipare in forma gratuita ai programmi dell'Accademia previa l'erogazione della quota associativa dei finanziatori che è pari al 10% del totale delle uscite del rendiconto annuo. Essi hanno diritto di essere rappresentati nel Consiglio Direttivo da un membro per ogni Dieci Soci Finanziatori. Il rappresentante dei soci finanziatori viene eletto tra i soci finanziatori. I soci ordinari o destinatari dei programmi hanno diritto a partecipare ai programmi dell'Accademia previo il pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo.

5.4 Le quote associative vengono versate ogni 5 Novembre ed è diritto di ogni cittadino poterne richiedere l'usufrutto e la versabilità. L'ammontare della quota associativa ordinaria è stabilita in € 45,00 annue. Il versamento della quota associativa determina l'iscrizione a SOCIO ORDINARIO e viene versata obbligatoriamente dai destinatari delle attività.

Articolo 6 – Finanziamento soci lavoratori

6.1. L'Accademia può acquisire dai soci lavoratori, compresi coloro che ricoprono cariche sociali, versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci lavoratori è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci lavoratori a favore dell'Accademia - in qualsiasi forma effettuati e concessi, nel momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Accademia, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero in una situazione finanziaria della Accademia nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Accademia, deve essere restituito.

Articolo 7 – Diritti dei soci

7.1. I diritti sociali spettano a tutti soci a prescindere dall'elenco di appartenenza. Al Presidente è data la facoltà di possedere una quota societaria doppia rispetto a quanto dichiarato e versato.

7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di Associazione dell'ente del terzo Settore dell'Accademia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

7.3 I diritti dei soci decadono qualora i soci perdano uno solo dei requisiti richiesti ovvero risultino morosi oltre la data di fine esercizio, previe almeno due comunicazioni di sollecito di pagamento andate a vuoto.

Articolo 8 - Trasferibilità

8.1. Le quote di partecipazione non sono trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Articolo 9 - Lavoro

9.1. Ai soci lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda. Al Presidente e al Presidente Onorario, pur facendo parte dell'organigramma dei soci lavoratori dell'Accademia, non spettano compensi di alcun genere, eccezion fatta per quei compensi stabiliti ed espressamente votati dal Consiglio Direttivo.

9.2 Ai soci lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'Accademia. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,

nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, per voce del Direttore dei Programmi, può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nel libro soci e in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

9.4. Coinvolgimento dei volontari e dei lavoratori non amministratori. A qualunque titolo prestino la loro opera in favore dell'Accademia, i volontari e i lavoratori incaricati non amministratori, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 in misura di quanto indicato nel presente Statuto. Il consiglio Direttivo, anche attraverso regolamento interno da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte dell'Accademia. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.5. I lavoratori non soci sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'Accademia, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di loro interesse, eleggendo un rappresentante dei lavoratori non soci o dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'Accademia.

Titolo III Amministrazione – Rappresentanza

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1. L'Accademia è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo sette, massimo dodici membri consiglieri nominati dall'assemblea, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio Direttivo dell'Accademia Internazionale Santa Rita – sede di Roma in carica. Il Consiglio Direttivo deve essere così composto: 70% membri Soci lavoratori, 30% rappresentanti dei destinatari delle attività dell'Accademia inclusi i Volontari e/o i lavoratori non soci;

10.2. Il Consiglio Direttivo ha una durata di tre anni, a partire dalla data del suo insediamento (il giorno dopo della firma del verbale) e termina allo scadere dei tre anni solari più un giorno. Alla sua scadenza, vengono meno tutte le cariche, ad eccezione di quella del Vice Presidente, che assume ad interim la carica di Presidente, sino a nuova nomina. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci.

10.3 Le cariche sociali previste per il Consiglio Direttivo, in conformità all'art 2368 del C.c., sono scelte dal Consiglio Direttivo dell'Accademia in carica e vengono stabilite nel seguente ordine:

Presidente. E' il legale rappresentante dell'Accademia. E' il detentore dei libri contabili dell'Accademia. E' il firmatario di tutti i programmi dell'Accademia, di contratti, dei bilanci annuali e previsionali se previsti, dei verbali del Consiglio e di tutte le comunicazioni interne ed esterne, compreso il regolamento interno. E' il Responsabile RSPP/datore di Lavoro, E' il depositario di firma di tutti i conti correnti economici e finanziari dell'Accademia. Il suo voto in Consiglio viene considerato doppio, anche avendo versato un'unica quota associativa. Deve essere eletto dal Consiglio Direttivo e deve far parte dei soci lavoratori dell'Accademia. Ha facoltà di nominare il Vice Presidente e/o il Direttore dei Programmi e/o il responsabile RLS.

– Presidente Onorario. E' il rappresentante morale dell'Accademia, garante dell'onorabilità

dell'Accademia. A lui viene demandato il controllo dei comportamenti dei Membri del Consiglio Direttivo in termini di Onorabilità. Viene nominato dal Consiglio Direttivo con voto unanime. Egli conferisce il titolo di onorabilità al Consiglio Direttivo e ai programmi, determinato dal Direttore dei Programmi, titolo senza il quale il programma non può essere attuato, fatto salvo direttive differenti determinate e verbalizzate nel Consiglio Direttivo. Egli può essere nominato di diritto Direttore delle commissioni di lavoro, se costituite. Egli opera liberamente, senza vincoli e senza subordinazioni, a totale titolo gratuito. Può partecipare alle assemblee del Consiglio Direttivo in qualità di uditore, senza diritto di voto, ma può esserne richiesto un parere specifico in caso di situazioni di pareggio o di situazioni espressamente richieste dal Presidente. In questo caso e soltanto in questo caso, ha diritto di voto. La carica è facoltativa e può essere vacante senza invalidare il Consiglio Direttivo.

– Vice Presidente. Sostituisce il Presidente in carica impossibilitato ad esercitare la propria funzione ovvero il Presidente dimissionario sino a nuova nomina. Può essere firmatario dei verbali del Consiglio Direttivo, dei programmi dell'Accademia e di tutte le comunicazioni interne ed esterne, ma non può essere firmatario di contratti, di bilanci annuali e previsionali se previsti. Può essere eletto sia dal Consiglio Direttivo, sia su nomina diretta del Presidente, purché all'interno dell'organigramma sociale dell'Accademia. Il suo voto è unico, eccezion fatta per la copertura di più ruoli. In quel caso il suo voto vale due a prescindere dal numero di incarichi ottenuti.

– Segretario Relatore. E' il membro Consigliere responsabile della compilazione dei verbali del Consiglio Direttivo. Ha diritto di voto e può essere eletto esternamente all'organigramma sociale dell'Accademia.

– Direttore dei Programmi o Direttore Artistico. E' il responsabile del rispetto delle Missioni dell'Accademia, in particolar modo dell'attuazione di interventi di peer education e di programmi artistici, teatrali, culturali e sociali da realizzare per il contrasto al disagio sociale e alla povertà educativa minorile. E' il responsabile della compilazione dei programmi dell'Accademia comprese quelle accessorie. Può essere eletto sia dal Consiglio Direttivo sia su nomina diretta del Presidente purché all'interno dell'organigramma sociale dell'Accademia. Il suo voto è unico.

– Responsabile RLS. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo sia tramite elezione, sia tramite nomina diretta del Presidente, purché provvisto di certificazioni e requisiti richiesti dall'art 47 del D.lg. 81/08. Può esser eletto dall'elenco dei soci lavoratori, dal libro soci ordinari, dal libro soci finanziatori. Il suo voto è unico.

- Consigliere. E' il membro attivo del consiglio. Prende parte in forma attiva alla stesura dei programmi, dei contratti e di tutte le comunicazioni in uscita dell'Accademia. Deve essere eletto all'interno dell'elenco dei Soci Lavoratori dell'Accademia. Approva i verbali del Consiglio Direttivo, approva i programmi dell'Accademia, approva i bilanci annuali e previsionali. Ha diritto di voto nella formula "una testa, un voto".

– Il revisore legale dei conti. E' il responsabile del controllo economico e finanziario dell'Accademia, viene nominato qualora si acquisissero i requisiti di obbligatorietà riportati nell' art. 21.5. Può essere eletto esternamente all'organigramma dell'Accademia, può essere sia persona fisica che giuridica.

10.4. Non possono assumere la presidenza del Consiglio Direttivo rappresentanti non partecipi alla vita dell'Accademia.

10.5. I soci relatori, i Rls e i Revisori contabili possono essere anche non soci o non destinatari delle attività dell'Accademia purché siano incaricati o volontari ovvero comunque partecipanti in modo attivo alla realizzazione dei programmi. Essi restano in carica per il periodo stabilito da tutti i soci al momento della nomina, ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

10.6. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica.

10.7. I membri del Consiglio Direttivo con cariche devono rivestire requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza. Onorabilità: non devono aver riportato condanne civili e penali per delitti anche di tipo amministrativo, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale. Professionalità: ad eccezione del Consigliere Relatore, essi devono dimostrare di avere una professionalità adeguata ai programmi sociali superiore ad anni tre se maturati all'interno dell'Accademia, di anni 5 se maturati non all'interno dell'Accademia, dimostrabili con esibizione di certificazioni curriculari ufficiali. Indipendenza: pur essendo rappresentanti di categoria, devono esprimere richieste, giudizi, opinioni e voti in maniera autonoma e responsabile, fatto salvo il caso in cui si è in possesso di delega sottoscritta. In quel caso il voto assume la formula di 1 voto per 1 delega secondo principi di Due Diligence che fa riferimento al D.L. 231/2001.

10.8. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio Direttivo, il Vice Presidente, pur dimissionario, deve convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio Direttivo; in assenza di ciò, il Consiglio Direttivo viene composto in automatico da ciascun socio in carica effettiva.

10.9. Il consiglio Direttivo, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente ed eventualmente un vice presidente nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

10.10. Il consiglio Direttivo è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due soci lavoratori o tutti i componenti della rappresentanza dei destinatari dei programmi, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può essere nominato dal Vice Presidente unicamente nel caso di inibizione del Presidente.

10.11. Il consiglio Direttivo si riunisce nel luogo, nel giorno, nell'ora e nella modalità indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica, messaggio telefonico, social; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

10.12. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità a tutti i membri effettivi del Consiglio Direttivo.

10.13. Le riunioni del consiglio Direttivo sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dal socio lavoratore presente più anziano di età.

10.14. Il consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni del consiglio Direttivo sono adottate con deliberazione collegiale tramite voto singolare e per delega, espresso per identificazione dei contrari su quesiti che prevedano unicamente le risposte: SI, NO, MI ASTENGO. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto può essere dato per rappresentanza, purché dichiarato ad inizio adunanza e non può essere maggiore di tre, compreso il proprio.

10.15. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

10.16. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per videoconferenza o tramite piattaforme digitali, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

(I) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 10.15;

(II) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(III) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

(IV) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'Accademia– nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

10.17. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal segretario relatore. In ogni adunanza viene approvato il verbale del precedente. Le deliberazioni sono esecutive dopo il voto espresso dai Consiglieri. Qualora non si verificasse ciò, il Presidente è tenuto a darne motivazioni nell'adunanza successiva. Il Consiglio direttivo ha facoltà di approvare o meno le motivazioni indotte dal Presidente.

10.18. L'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo viene stabilito dal Presidente, previa consultazione con le cariche sociali e con un rappresentante dei destinatari dei programmi e viene allegato alla convocazione. E' facoltà degli altri membri del Consiglio Direttivo fare richiesta di aggiunta di punti di discussione all'ordine del giorno, previa consultazione con il presidente e con il Vice Presidente. E' facoltà del Presidente l'inserimento dei punti di discussione proposti dai membri e discussi con il Vice Presidente di inserirli o meno nell'ordine del giorno. E' facoltà del Presidente di nominare una commissione di rappresentanza del Consiglio Direttivo per la formula degli ordini del giorno. In questo caso l'ordine del giorno viene stilato previa consultazione della commissione. Il primo punto di discussione dell'Ordine del Giorno è: "approvazione verbale Consiglio Direttivo precedente". L'ultimo punto di discussione dell'Ordine del Giorno è: "varie ed eventuali". E' facoltà di tutti i membri del Consiglio Direttivo di proporre argomenti di discussione da aggiungere nelle "Varie ed eventuali", purché si faccia prima dell'apertura della seduta. E' facoltà del Presidente accettare o meno i punti di discussione proposti per "varie ed eventuali". E' facoltà del Presidente nominare, accettare e/o rifiutare soci non Consiglieri che facciano richiesta di partecipare al Consiglio Direttivo in qualità di uditori, eccezion fatta per il Presidente Onorario, la cui partecipazione all'adunanza viene approvata di diritto. In caso di accettazione, il partecipante può ascoltare i punti di discussione dell'Ordine del Giorno ma non può prenderne parte con la parola se non per espressa volontà del Presidente. Il socio uditore non ha diritto di voto.

Articolo 11 – Deleghe e sostituzioni

11.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci consiglieri nominati dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto. Nel caso di primo Consiglio Direttivo, la nomina dei consiglieri e relative cariche in sostituzione di quelli mancanti è data dall'ex Consiglio Direttivo di Accademia Internazionale S. Rita – sede di Roma.

11.2. La decisione di sostituzione del Consigliere deve essere approvata dal Consiglio Direttivo con voto unanime. Il Consigliere così nominato, prende carico il giorno dopo della data del verbale di nomina e resta in carica fino alla successiva assemblea.

11.3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà dei Consiglieri nominati dall'assemblea, il consiglio Direttivo si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo Direttivo.

11.4. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ovvero per il caso di

cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito ad eccezione del presidente che, in tal caso verrà sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 12 - Rappresentanze

12.1. Il consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Accademia, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto – ai sensi dell'art. 10 – sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci. Esso si compone di due rappresentanze: quella maggioritaria, composta al 70% del totale dei voti da rappresentanti dei soci lavoratori e al 30% del totale dei voti da rappresentanti dei destinatari delle attività dell'Accademia.

12.2. La rappresentanza dei soci lavoratori è data da decisione collegiale, tramite voto interno di tutti gli iscritti al libro dei soci lavoratori dell'Accademia e non include i lavoratori autonomi o i prestatori d'opera occasionali. I soci lavoratori, dopo aver ricevuto informazione di indizione di elezione, comunicano la propria intenzione di candidatura al Vice Presidente, il quale provvede ad attivare le elezioni interne. Ogni socio lavoratore ha diritto di candidarsi. E' facoltà del Presidente accettare o meno le candidature ma non gli esiti elettorali. Le elezioni si potranno svolgere in un'unica seduta, mediante voto scritto. Il voto determina una graduatoria che potrà essere utilizzata in caso di sostituzioni. A presiedere la seduta, in quel caso, sarà il Vice Presidente.

12.3 La rappresentanza dei destinatari delle attività o soci ordinari componenti l'assemblea dei soci, è data da decisione collegiale, tramite voto interno di tutti i componenti dell'assemblea. I destinatari delle attività o soci ordinari, dopo aver ricevuto informazione di indizione di elezione, comunicano la propria intenzione di candidatura al Vice Presidente, il quale provvede ad attivare le elezioni interne. Ogni destinatario ha facoltà di candidarsi. I soci finanziatori accedono di diritto nel Consiglio Direttivo nella misura di 1 ogni 10. Il Presidente in carica non ha facoltà di rifiutare alcuna candidatura. Le elezioni si potranno svolgere in un'unica seduta, mediante voto scritto. Il voto determina una graduatoria che potrà essere utilizzata in caso di sostituzioni. A presiedere la seduta, in quel caso, sarà il Vice Presidente.

12.4 I destinatari delle attività minorenni, pur risultando soci ordinari e facenti parte degli organismi di rappresentanza dei soci ordinari, non potranno far parte del Consiglio Direttivo, fatta salva la delega a chi esercita la patria potestà oppure al proprio tutore legale ma non potranno firmare verbali, votare e promuovere ordini del giorno.

12.5. Il presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza generale dell'Accademia nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del presidente, la rappresentanza generale dell'Accademia spetta al Vice Presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

12.6. Spetta al Consiglio Direttivo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, alla nomina delle cariche sociali, all'accettazione di richiesta di associazione da parte dei destinatari delle attività e di individuazione del gruppo dei volontari.

12.7. Ai Consiglieri non spetta alcun compenso per la propria funzione di membro del consiglio Direttivo. I Consiglieri potranno essere assunti per lo svolgimento dell'oggetto sociale dell'Accademia, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo unanime.

Articolo 13 - Commissioni

13.1. Il Consiglio Direttivo può nominare una o più commissioni di lavoro con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento delle Commissioni vengono fissati dal Consiglio Direttivo dell'Accademia. Il Presidente ha facoltà di nominare il Direttore delle Commissioni di Lavoro, fatto salvo il caso di presenza del Presidente Onorario, a cui spetta di diritto la nomina di Direttore delle Commissioni di Lavoro.

Titolo IV

Ammissione ed esclusione o sospensione del socio ordinario

Articolo 14 – Il destinatario delle attività o socio ordinario

14.1 L'organo amministrativo cioè il Consiglio Direttivo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione o sospensione del socio.

14.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie, ma esclusivamente potranno essere adottati mediante contestazione scritta, per mancanza di condivisione attuata non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dall'Accademia o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo dell'Accademia o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine dell'Accademia o che perdano uno solo dei requisiti espressi nell'Art 5.2.

14.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione, la decisione finale spetta al Consiglio Direttivo, previa autorizzazione della maggioranza della rappresentanza dell'assemblea dei soci o dei destinatari delle attività o soci ordinari che è parte del Consiglio Direttivo. Qualora non vi siano ulteriormente circostanze di diniego da parte di tutti i componenti della rappresentanza dell'assemblea dei soci ordinari o dei destinatari che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Titolo V

Decisioni dei destinatari delle attività o soci ordinari – Assemblea

Articolo 15 - Decisioni

15.1. I destinatari delle attività o soci ordinari, attraverso i loro rappresentanti facenti parte del Consiglio Direttivo, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più consiglieri o soci che rappresentano almeno un terzo degli iscritti nel libro soci, sottopongono alla loro approvazione. A tale proposito, il Consiglio Direttivo si adopera per eleggere rappresentanti di ogni gruppo programmatico, incaricando loro di essere portavoce di eventi e proposte del Direttivo.

15.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci ordinari nella misura di come indicato nell'articolo precedente:

- a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina dei Consiglieri;
 - c) la nomina di eventuali revisori legali di conti;
 - d) le modificazioni dello Statuto;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
 - h) le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;
 - i) la destinazione del patrimonio associativo di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
- 11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 16 – L’assemblea

16.1. L’assemblea viene convocata dal consiglio Direttivo ogni qual volta quest’ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale), nelle forme ritenute opportune, sia in presenza con voto palese, sia a distanza con criterio “silenzio/assenso”.

16.2. L’assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica o messaggio telefonico sui gruppi di rappresentanza almeno otto giorni prima dell’adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell’avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest’ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

16.3. In mancanza delle formalità suddette l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato il 50% dell’assemblea dei soci e siano presenti o informati tutti i componenti in carica del Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.

16.4. L’assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo e purché in Italia.

16.5. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest’ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti e dai rappresentanti dell’assemblea dei soci ordinari facenti parte del Consiglio direttivo. L’assemblea elegge un presidente di seduta e un segretario, anche non soci. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.

16.6. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 17 – Modalità di assemblea

17.1. L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell’assemblea di effettuare le attività di cui all’articolo 16.5;
- b) sia consentito al presidente dell’assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

17.2. Il presidente dell’assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l’assemblea si intende tenuta.

17.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 18 – Deleghe dei destinatari delle attività o soci ordinari

18.1. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per

la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.

18.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società. Ogni socio ordinario delegante non può raccogliere oltre 3 deleghe.

Articolo 19 - Votazione

19.1. Spetta il voto a ogni socio ordinario in regola con quote associative e tariffe delle attività di cui è destinatario. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

19.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà dell'assemblea dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

19.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno il 30% dell'assemblea dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

19.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto. Il voto deve esprimere parere su quesiti che prevedano risposte come SI, NO MI ASTENGO. Il criterio di conteggio è dato con precedenza al voto contrario.

19.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

Titolo VI

Consiglio di controllo e revisore legale dei conti

Articolo 20 – Consiglio di Controllo

20.1 Il Consiglio di controllo non viene obbligatoriamente istituito in nessun caso. Il Consiglio di Controllo può essere istituito unicamente per volontà unanime del Consiglio Direttivo e solo in caso si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: min. 25 unità.

20.2. Il Consiglio di controllo si compone di tre membri effettivi denominati sindaci. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c.

Il Consiglio di amministrazione che procede alla nomina del Consiglio di controllo ne fissa il compenso e procede alla nomina di un presidente.

20.3. Il Consiglio di controllo svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Accademia, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

20.4 I Sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

20.5. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo;

a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

20.6. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

20.7. Anche in ossequio al protocollo di intesa del 29 aprile 2016 di cui al precedente art. 4, l'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del Collegio Sindacale, e la durata.

20.8. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Titolo VII Esercizi sociali – Utili

Articolo 21 – Esercizio sociale

21.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 ottobre di ogni anno.

21.2. L'Accademia deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, redigere e depositare il bilancio sociale e pubblicarlo sul proprio sito internet. Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e deve tener conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Accademia anche, ai fini dell'impatto sociale, delle attività svolte.

21.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il Presidente procede alla formazione del bilancio di esercizio o rendiconto delle Entrate e delle Uscite, in conformità alle disposizioni di legge.

21.4. Il bilancio di esercizio o rendiconto delle Entrate e delle Uscite ed il bilancio sociale sono sottoposti al Consiglio Direttivo per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

Articolo 22 - Utili

22.1. L'Accademia destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio o a redistribuzione ai soci lavoratori, qualora consentito dalla legge.

22.2. L'Accademia può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a una o più delle seguenti ipotesi:

- a) ad aumento del patrimonio sottoscritto nell'Atto Costitutivo nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- b) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, qualora sia consentito dal regolamento del terzo Settore;
- c) ad implemento degli investimenti, soprattutto in materia di innovazione e sicurezza sul lavoro;
- d) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore, che non siano fondate da soci dell'Accademia, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

22.3. L'Accademia può destinare una quota non superiore al tre per cento degli avanzi di gestione netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le

finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

22.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Accademia, ai loro parenti entro il secondo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

22.5. E' ammesso il rimborso al socio lavoratore, compreso Presidente e Presidente Onorario, del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 22.2. del presente articolo.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione – Trasformazione – Fusione – Scissione – Cessione di azienda

Articolo 23 - Scioglimento

23.1. Il Consiglio Direttivo determina le modalità di scioglimento e di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Accademia che risulterà dalla liquidazione, dedotto ogni onere e non distribuito nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

23.2. In caso di trasformazione, fusione e/o scissione – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il

perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere – il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea dei soci ordinari, notifica, con atto scritto di data certa, agli organi competenti, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l'Accademia, attestante il valore effettivo del patrimonio della stessa, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione degli Organi Competenti che si intende concessa decorsi sessanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX

Norme Finali – Controversie – Rinvii a giudizio

Articolo 24 – Responsabilità

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le associazioni senza fini di lucro.

24.2 Ogni eventuale controversia insorgente tra i soci, o tra i soci e l'Accademia, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno devolute preliminarmente, ai sensi di legge, a uno degli organismi di conciliazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successivi e/o ulteriori provvedimenti di modifica e integrazione, formando un tavolo conciliatorio composto dal Presidente, dal Relatore, dal socio coinvolto e da due rappresentanti neutrali nominati dalle parti.

24.3 Le medesime controversie, ove la conciliazione sopra prevista fallisca o non possa aver luogo, e fatte salve quelle non compromettibili per legge, saranno decise, ritualmente e secondo diritto, da un arbitro nominato dall'Ente del Terzo Settore e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.

24.4 Le spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico dei membri del Consiglio di Amministrazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.